



Dott.ssa Daniela de Francesco
Notaio

Repertorio n. 30091

Raccolta n. 15558

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il primo giorno del mese di marzo
(01/03/2022).

In Taranto e nel mio studio al Lungomare Vittorio Emanuele
III n.29, alle ore diciassette.

Dinanzi a me dott. DANIELA de FRANCESCO, Notaio in Taranto,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

E' PRESENTE

- CASAROTTI Patrizia, nata a Taranto il 9 febbraio 1965, la
quale dichiara di intervenire al presente atto nella qua-
lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e lega-
le rappresentante dell'Associazione "**Sezione AIL di Taran-
to Organizzazione di Volontariato**", in breve "**AIL Taranto
ODV**", con sede in Taranto alla via Palmiro Togliatti n.23/B

- Quartiere Paolo VI, Codice Fiscale n. 90035400739, iscrit-
ta esclusivamente al Repertorio Economico Amministrativo di
Taranto al n. TA-194826.

Detta comparente, della cui identità personale della compa-
rente io Notaio sono certo, nella detta qualità, mi dichia-
ra che in questo giorno, luogo ed ora è stata ritualmente
convocata in seconda convocazione (essendo andata deserta
la prima) l'assemblea straordinaria della predetta associa-
zione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazioni allo Statuto richieste dalla Regione Puglia

con pec dell'8 febbraio 2022 (pratica 318860-protocollo 379

del 27 dicembre 2021) e, precisamente:

a) previsione del Registro dei Volontari, inserita in apposito nuovo articolo 8 dedicato a tale categoria;

b) riformulazione dell'attuale articolo 7 (soci), che preveda, in particolare, la possibilità di associare altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro, a condizione che sia rispettata la disposizione dell'art. 32 comma 2 del D.LGS. 117/2017;

c) previsione di modalità di impiego delle risorse umane retribuite ex art. 33 comma 1 del D.LGS. 117/2017, inserita in apposito nuovo articolo 9 dedicato alla categoria dei Lavoratori;

d) modifica del primo comma dell'attuale articolo 16 (che alla luce di quanto sopra diventerà art. 18), relativo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità al disposto dell'art. 34 del D.LGS. 117/2017;

- Conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto.

2. Ulteriori modifiche statutarie richieste da AIL Nazionale e, precisamente:

a) modifica dell'art. 4 comma 1, sostituendo con lettere h), i) e q) le attività dell'Associazione indicate sotto le lettere e), f) e g), al fine di uniformarsi alle previsioni

di cui all'art. 5 del D.LGS. 117/17;

b) modifica dell'art. 15 comma 8, con eliminazione del termine "presenti" in quanto la composizione dell'assemblea necessaria allo scioglimento della stessa e la devoluzione del patrimonio richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti a registro, e non solamente dei soci presenti in quella particolare assemblea;

c) modifica dell'art. 16 comma 1, con eliminazione dell'inciso "in maggioranza", in quanto l'art. 34 D.LGS. 117/17 prevede espressamente che il CdA sia composto da soli membri soci dell'Associazione.

3. Varie ed eventuali.

La costituita signora CASAROTTI Patrizia, nella predetta qualità, mi richiede di far constare dal presente atto lo svolgimento dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale constata:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe, gli associati indicati nell'elenco (estratto dal libro soci) che al presente atto si allega sotto la lettera "A", precisando che le deleghe sono state riconosciute regolari dal Presidente e che i presenti costituiscono una maggioranza di ol-

tre i 3/4 (tre quarti) degli associati, come previsto dallo statuto per la regolarità del quorum costitutivo;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre sè medesima quale Presidente, i Consiglieri Raimondi Francesco e Martini Anna, assenti giustificati i signori i Consiglieri BASSO Giorgio e D'ANGELO Teodora;

- che è presente il Sindaco Unico nella persona del Dott. LO SAVIO Giuseppe;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto sociale ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, illustra all'assemblea i motivi per i quali appare necessario procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, con conseguente modifica di tutti i punti indicati all'ordine del giorno, per cui la stessa dà lettura all'Assemblea del nuovo testo di statuto aggiornato con le modifiche richieste sia dalla Regione Puglia che dall'AIL Nazionale, al fine di procedere alla iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Il Sindaco Unico, udite le proposte del Presidente, esprime parere favorevole.

L'assemblea, quindi, dopo breve discussione, preso atto del parere favorevole del Sindaco Unico, all'unanimità

DELIBERA

I) di procedere alle integrazioni allo Statuto dell'Associazione richieste dalla Regione Puglia con pec dell'8 febbraio 2022 nonché dall'AIL Nazionale (tutte analiticamente indicate all'ordine del giorno);

II) di delegare all'Organo Amministrativo tutti i poteri occorrenti per l'attuazione delle presenti delibere.

Il nuovo testo dello statuto dell'associazione, quale risulta dopo le deliberate modifiche, previa lettura da me Notaio datane alla comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto. La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", alla comparente che in tutto lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su cinque pagine di due fogli.

Firmato: Patrizia Casarotti, Daniela de Francesco Notaio.

Vi è il sigillo.



ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA
TARANTO ODV

Allegato

al N° Rep.

al N° Racc.


A
30091
15558

ELENCO SOCI AIL TARANTO ODV ANNO 2022

- 1 FRANCESCO BELLOCCHIO *per delega*
- 2 LOREDANA PALOMBA *presente*
- 3 PATRIZIA CASAROTTI *presente*
- 4 ERNESTO SARACINO *presente*
- 5 ANNA MARTINI *presente*
- 6 MARINARO ENRICA *per delega*
- 7 VITALE FRANCESCO *per delega*
- 8 MASSIMILIANO NIGRO *presente*
- 9 TEODORA D'ANGELO *per delega*
- 10 ELVIRA AUTIERO *presente*
- 11 LOCOROTONDO ANGELA ANTONIA *per delega*
- 12 EMANUELE LA NEVE *presente*
- 13 SIMONA CARONE *per delega*
- 14 MARIA MICCOLI *per delega*
- 15 ANNUNZIATA BIANCO *per delega*
- 16 DICANIO COSIMO *presente*
- 17 ROSANNA D'ONGHIA *presente*
- 18 ANTONIA FRANCHINO *per delega*
- 19 ANTONIO CAPRARA *presente*
- 20 FRANCESCO RAIMONDI *presente*
- 21 GIORGIO BASSO *per delega*
- 22 D'ANDRIA PAOLA *per delega*
- 23 ANNAMARIA PUZO *presente*
- 24 *PIEÙ PROVINCIALI presente*

Patrizia Casarotti





STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"Sezione AIL di Taranto Organizzazione di Volontariato"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Art. 1

Denominazione, sede e durata.

È corrente l'Associazione denominata **"Sezione AIL di Taranto Organizzazione di Volontariato"**, in breve **"AIL Taranto ODV"**.

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione **"Organizzazione di Volontariato"** o dell'acronimo **"ODV"**, nonché del logo dell'AIL Nazionale.

La sede legale è stabilita nel Comune di Taranto.

Con delibera dell'Organo Amministrativo può essere mutato l'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Taranto ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto

stabilito all'art. 25.

Art. 2

Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie

linfomi e mieloma - AIL Nazionale

La Sezione AIL di Taranto ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL di Taranto ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di Taranto ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'

Art. 3

Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie,

linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

Art. 4

Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni, di cui alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
	di interesse generale di cui al presente articolo;	
	l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero	
	delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.	
	Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione	
	potrà in via esemplificativa e non esaustiva: nei limiti dei	
	mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche	

convenzionandosi con Enti pubblici e non con privati -

patrocinare, promuovere, organizzare, gestire, in proprio,

per conto altrui, direttamente, con o tramite altri -

iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di

ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia,

epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia

delle leucemie;

b/1) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi

di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggiore

numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo

studio delle leucemie;

b/2) sostenere i centri ematologici, provinciali o di

riferimento della Città di Taranto;

c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere

l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente

avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di

nuove leve di ricercatori;

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e

patrocinare convegni di studio, congressi e corsi di

aggiornamento;

e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle

Autorità, di Enti Istituzionali, Società e privati

cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative

alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che

esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

f) offrire agli Organi legislativi e di governo della Regione Puglia e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

g) collaborare con le Autorità, con gli Istituti ed i Servizi dipartimentali universitari e con le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico

riferimento alle previsioni in materia di volontariato.

Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 5

Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;

b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;

c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;

d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL di Taranto ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

Art. 6

Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;

f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 7

Soci

L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a venti persone fisiche.

	Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età	
	che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione,	
	sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a	
	prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria	
	attività per il perseguimento delle finalità associative, e	
	versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Possono, tuttavia, essere ammessi come Associati, anche	
	altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a	
	condizione che il loro numero non sia superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero delle associazioni di	
	volontariato.	
	I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita	
	domanda scritta, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel	
	libro Soci.	
	Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della	
	domanda di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di	
	Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro	
	sessanta giorni, motivandola.	
	L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo	
	indeterminato e non può essere disposta per un periodo	

temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto

possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio

dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia

motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti

contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico.

Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi

delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 8

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione

prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività

spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretto,

ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni

caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 le

spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate

anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi

dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino gli importi periodicamente indicati da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, delibera che previamente stabilisca, inoltre, le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio

regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 10

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è

stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al

Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere

dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;

- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con

effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la

comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova

dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio

escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi

dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

In particolare, l'esclusione è deliberata per:

a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per

l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per

inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei

Regolamenti eventualmente previsti;

b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa

protratto per almeno tre mesi e decorsi venti giorni dal

ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da

parte del Consiglio di Amministrazione;

- causa di morte.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che

siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del

rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI,

GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 12

Organi ed altre funzioni

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 13

Gratuità degli organi e delle cariche sociali -

conflitto di interessi

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di

professionalità di cui al Codice Civile.

Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori.

La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci.

Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per tre mesi.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più

anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

Art. 15

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;

b) nomina e revoca il Presidente;

c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;

d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;

e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;

g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;

h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;

d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

Art. 17

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo ad altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di

due deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;

b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;

c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti a registro.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si

redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Art. 18

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea, scelti tra i propri soci.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica tre anni ed è rinnovabile sempre.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria

la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

Art. 19

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;

b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;

c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;

d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;

e) stabilisce la quota associativa annuale;

f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;

g) istituisce eventuali delegazioni;

h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per

l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;

j) individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Puglia alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

Art. 20

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima

entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo, preventivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce, altresì, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

Art. 21

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente,

ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il

Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 22

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

Art. 23

Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due

supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci,

nominando tra essi il Presidente, ovvero l'unico componente

nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra

gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro

effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro

dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt.

2397 e 2399 del codice civile.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili con

un massimo di due mandati.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è

incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della

Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri

devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di

conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età,

sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi

motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del

mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla

successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo

e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni

	esercizio sociale, una relazione sull'andamento	
	amministrativo-contabile ed economico-finanziario;	
	c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o	
	a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di	
	Amministrazione;	
	d) monitora l'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare	
	riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in	
	merito allo svolgimento di attività di interesse generale e	
	di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle	
	attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del	
	patrimonio;	
	e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai	
	sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida	
	di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;	
	f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	Delle riunioni si redige verbale, debitamente firmato dal	
	Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.	
	La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge	
	ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale,	
	o da una società di revisione, oppure dall'Organo di	
	Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro. L'incarico è conferito	

dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

Art. 24

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri - anche non soci - nominando tra essi il Presidente.

I componenti durano in carica per tre anni e sono rieleggibili, svolgendo la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

Art. 25

Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;

b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e\o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;

c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglIMENTO, RINVIO

Art. 26

Esercizio sociale e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei

casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AII Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 27

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

a) nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Firmato: Patrizia Casarotti, Daniela de Francesco Notaio. Vi è il sigillo.

